



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 09/06/2020

Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico

OGGETTO: DISPOSIZIONI STRAORDINARIE DI CARATTERE GENERALE PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE E AGLI STABILIMENTI BALNEARI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8, 9, 11, 22 marzo e 01 aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute 20.03.2020;
- il Decreto Legge 25.03.2020, n. 19, così come convertito nella Legge 22 maggio 2020, n. 35, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;
- con Ordinanza n. 37 del 03.04.2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" emanata anche ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto ad introdurre misure urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;
- il Decreto Legge 16.05.2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce che a decorrere dal 18.05.2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25.03.2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
- il sopracitato D.L. all'art. 19 comma 14 prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali troveranno applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 19 del 2020 o del comma 16;

Visto:

- il DPCM datato 17.05.2020;

- le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” condivise all’unanimità dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 20/81/CR01/COV19, del 16 maggio 2020;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17.05.2020 che prevede che le attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) sono consentite nel rispetto delle specifiche linee guida allegate all’Ordinanza, sotto l’allegato 1 e la successiva Ordinanza n. 50 del 23.05.2020;

Considerato che:

- tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Caorle si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

Ritenuto quindi:

- indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla regolamentazione della disciplina di carattere generale per le attività connesse alla balneazione;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 comma 7;

ORDINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. Nelle spiagge libere non organizzate:

- è consentita la libera collocazione di ombrelloni, lettini, sedie a sdraio, teli spiaggia e asciugamani (senza prenotazione), nel rispetto delle normative vigenti in materia di distanziamento sociale. Gli utenti sono individualmente responsabili nell’adottare comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione;
- l’installazione di specifica cartellonistica sulla spiaggia, riprodotta in plurilingue, dove sono indicate le norme di comportamento da adottare in contrasto al Covid-19;
- la presenza degli steward, indentificati con casacca blu e cartellino, i quali forniranno agli utenti depliant informativi e indicazioni sul corretto posizionamento in arenile al fine del rispetto del distanziamento interpersonale e tra nuclei familiari;
- è ammesso il transito pedonale solo in corrispondenza dei camminamenti, ove esistenti, o per raggiungere la battigia ed il mare avendo attenzione, incrociando altre persone di rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
- per adulti e bambini di età superiore ai 6 anni è obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e all’esterno qualora non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza tra non conviventi;
- è obbligatorio essere dotati di disinfettanti a base alcolica per l’igienizzazione delle mani;
- di evitare sempre contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro, salvo l’appartenenza al medesimo nucleo familiare;
- gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) devono essere posizionati in maniera da garantire una superficie di almeno 12 mq. per ogni ombrellone;
- deve essere garantita la distanza di almeno 1,5 mt. fra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio, teli spiaggia e asciugamani) se non posizionate nel posto ombrellone;
- è vietato stazionare sulla battigia;
- è vietato prendere il sole a terra, collocare qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sedie sdraio, lettini, teli spiaggia, asciugamani ecc.) lungo i camminamenti per raggiungere la battigia ed il mare;
- è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano creare assembramenti;
- è consentita la pratica di sport individuali in spiaggia (es.: racchettoni) ed in acqua (es.: nuoto, surf);

3. Negli stabilimenti balneari e spiagge attrezzate in concessione:

- sulle spiagge e nello specchio acqueo devono essere rispettate scrupolosamente le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale.
Il rispetto di norme e direttive è una precisa responsabilità individuale da parte dei fruitori delle spiagge e dei clienti degli stabilimenti balneari.
- il titolare dello stabilimento balneare è obbligato a rispettare quanto indicato nelle Ordinanze del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17.05.2020 e n. 50 del 23.05.2020 e nei relativi allegati, nonché vigilare affinché,

all'interno dello stabilimento o delle aree in concessione, non si verifichino situazioni di assembramento e venga rispettata, nei casi previsti, la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

- 4. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento Comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, così come convertito con la Legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione da € 400,00 a € 1.000,00);**
5. Le presenti disposizioni si rendono applicate sino all'emanazione di diverse modalità e/o linee guida da parte delle autorità competenti;
6. Di dare ampia diffusione alla presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Caorle e con i consueti mezzi di comunicazione.

Il Sindaco
Avv. Striuli Luciano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

STRIULI LUCIANO;1;134208297165481759068009334624813738488